



COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TRIBUTI

DIRETTIVA DI DETTAGLIO PER L'ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Si informa la cittadinanza che, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/05/2026, il Comune di Santa Teresa di Riva ha approvato il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali". Questa misura straordinaria consente ai contribuenti (persone fisiche e giuridiche) di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell'abbattimento totale delle sanzioni e degli interessi di mora.

1. Oggetto dell'agevolazione

La definizione agevolata riguarda i debiti tributari e patrimoniali non riscossi, derivanti da ingiunzioni di pagamento o accertamenti esecutivi emessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

ENTRATE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE:

- Imposta Municipale Propria (IMU)
- Tassa sui Rifiuti (TARI)
- Canone Unico Patrimoniale (CUP), limitatamente a sanzioni e interessi (sono escluse le indennità per occupazioni abusive)
- Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, limitatamente agli interessi, agli interessi di mora e alle maggiorazioni

Restano interamente a carico del contribuente la quota capitale del tributo, le spese di notifica degli atti e le somme maturate per le eventuali procedure esecutive o cautelari già avviate.

2. Modalità di presentazione della domanda

A partire dal **01.09.2026 al 31.10.2026** la domanda di adesione può essere presentata o in via telematica accedendo con lo Spid personale attraverso il link messo a disposizione sul *sito istituzionale dell'Ente*.

In via residuale qualora il contribuente dovesse riscontrare difficoltà di accesso sul sito istituzionale potrà recarsi direttamente presso lo sportello della laBconsulenze ubicato al piano terra presso il comune con ricevimento al pubblico nei seguenti giorni:

LUNEDÌ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00;

MERCOLEDÌ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 14:00;

VENERDÌ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 14:00.

Per procedere telematicamente, il contribuente deve:

- Collegarsi al sito istituzionale del comune impositore;
- Accedere tramite credenziali SPID o CIE all'AREA RISERVATA denominata " laBconsulenze srl DEFINIZIONE AGEVOLATA L.n.199/25";

- Consultare la propria posizione tributaria (carico tributario) estratta automaticamente dal sistema e selezionare i debiti che si intende definire;
- Il software gestionale procederà a calcolare la somma ridefinita con la generazione immediata dei relativi modelli di PagoPa. I singoli modelli di pagamento (o il singolo modello) riporteranno stampate le date di scadenza così come previste dal Regolamento comunale art.7.

3. Piani di rateizzazione

In sede di presentazione della domanda, il contribuente può scegliere di estinguere il debito in un'unica soluzione con pagamento contestuale a seguito di elaborazione del PagoPa oppure richiedere flaggando sull'apposita casella una dilazione di pagamento in base ai seguenti scaglioni di importo:

- Importi fino a € 150,00: versamento unico spontaneo contestuale alla presentazione della domanda.
- Da € 150,01 a € 500,00: fino a un massimo di 4 rate mensili.
- Da € 500,01 a € 3.000,00: da 5 a 10 rate mensili.
- Da € 3.000,01 a € 7.000,00: da 10 a 18 rate mensili.
- Da € 7.000,01 a € 20.000,00: da 18 a 24 rate mensili.
- Oltre € 20.000,01: da 24 a 36 rate mensili.

Sulle rate successive alla prima verrà applicato un tasso d'interesse pari al 2% annuo.

A seguito della dichiarazione, il Concessionario della riscossione elaborerà quindi online il piano rateale definitivo con le relative scadenze e i bollettini PagoPA per il pagamento.

4. Effetti dell'adesione e decadenze

Con la presentazione della domanda sono sospese le nuove azioni esecutive e cautelari (es. pignoramenti) legate ai debiti inseriti nella richiesta. I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti prima della domanda rimangono validi a titolo di garanzia fino al saldo totale.

Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata (**oltre i 5 giorni di tolleranza** previsti dalla **scadenza indicata nel bollettino PagoPa**) comporta l'inefficacia della definizione agevolata. In tale caso, il Comune, sempre per il tramite del Concessionario della riscossione, riprenderà immediatamente le ordinarie attività di riscossione coattiva applicando sanzioni e interessi sul debito residuo.

5. Rinuncia al contenzioso pendente

In sede di dichiarazione il debitore, se ricorre la fattispecie, indica in modo esaustivo (con indicazione: della tipologia di debito, dell'importo, anno d'imposta, numero di d'iscrizione a ruolo) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a **rinunciare agli stessi giudizi**. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei 10 giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

IL DIRETTORE DELLA 1^ AREA
Gambadoro Rosaria